

## **TI\_GERICHTE 39.2012.13 vom 27. Mai 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-05-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_39.2012.13\\_d20110527](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2012.13_d20110527)

FR: TI\_GERICHTE 39.2012.13 du 27 mai 2011

IT: TI\_GERICHTE 39.2012.13 del 27 maggio 2011

### **Regeste**

Negato condono della restituzione di AFI e API percepiti indebitam.da genn.a marzo 2011. Negata BF. Informato Cassa che moglie percepiva ID, ma non avvisato dell'errore del mancato computo di prest.AD(imp.annuo di fr.65'368 piuttosto rilevante)nei conteggi e che quindi ricevevano assegni più elevati

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

I genitori hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta; b) coabitano costantemente con il figlio; c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni; d) soddisfano i requisiti della Laps.

#### **E. 2**

Se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile.

#### **E. 3**

Chi pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste." Il Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla modifica della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha indicato che: " Per le assicurazioni sociali federali, l'art. 28 LPGA pone il principio della collaborazione nell'esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione della LPGA sia da riprendere nella Laps. L'art. 28 LPGA è peraltro il correlato dell'art. 43 LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il rinvio è agli articoli da 34 a 55 LPGA. Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l'obbligo per le persone che compongono l'unità di riferimento, risp. i loro datori di lavoro, di collaborare nella determinazione del diritto alle prestazioni sociali (cpv. 1), fornendo le informazioni e la documentazione necessari (cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori privati, gli uffici federali, cantonali e comunali." Inoltre, come già esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 46 Laf, enuncia che le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di

una prestazione. Giusta l'art. 10 Reg.Laps, poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una variazione della composizione dell'unità di riferimento. Lo scopo dell'obbligo di informare consiste nel permettere all'amministrazione di procedere a un nuovo calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C\_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.). 2.11. In concreto la Cassa stessa, nella decisione del 12 gennaio 2012 con cui ha negato ai ricorrenti il condono della restituzione della somma di fr. 15'111.-- ha evidenziato che nel caso di specie non si tratta di stabilire se inizialmente vi sia stata o meno da parte dei ricorrenti una violazione dell'obbligo di informare. La parte resistente, al riguardo, ha precisato che i coniugi RI 1 con la documentazione presentata in occasione della domanda di assegni integrativi e di prima infanzia inoltrata il 7 dicembre 2010 tramite lo Sportello regionale Laps, hanno effettivamente informato l'amministrazione che RI 2 era al beneficio dell'indennità giornaliera di disoccupazione (cfr. doc. 10). 2.12. Ai ricorrenti, a seguito della loro domanda del dicembre 2010 volta a ottenere gli assegni di famiglia, sono state intimate due decisioni del 2 febbraio 2011, con le quali è stato loro negato sia un assegno integrativo che un assegno di prima infanzia, in quanto il reddito disponibile residuale della loro unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla Laps (cfr. doc. 1, 1d). Nei redditi computabili Laps sono state computate delle indennità di disoccupazione di complessivi fr. 113'203.--, di cui fr. 47'835.-- corrispondono a prestazioni LADI a favore del marito e fr. 65'368.-- a prestazioni LADI a favore della moglie (cfr. doc. 1b; 1f). Alla Cassa il 7 febbraio 2011 è pervenuta una decisione emessa dalla Cassa Disoccupazione \_\_\_\_\_ il 25 novembre 2010 da cui risulta che il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione di RI 1 si è esaurito il 25 novembre 2010 (cfr. doc. 3). Conseguentemente la Cassa ha emanato due ulteriori decisioni, che riportano la data sempre del 2 febbraio 2011, con le quali, tenendo conto a titolo di reddito computabile Laps unicamente delle indennità di disoccupazione percepite dalla moglie, pari a fr. 65'368.--, ha accordato agli insorgenti un assegno integrativo di fr. 411.-- al mese per il periodo gennaio – novembre 2011 (cfr. doc. 2), ma ha negato loro il diritto a un assegno di prima infanzia poiché non presentavano una lacuna di reddito Laps (cfr. doc. 2g). L'8 febbraio 2011 la Cassa ha, però, emesso due nuove decisioni valide dal gennaio al novembre 2011 con cui ha riconosciuto ai coniugi RI 1 un assegno integrativo di fr. 1'286.-- al mese e un assegno di prima infanzia di fr. 4'162.-- mensili (cfr. doc. 4; 4f). L'amministrazione, nei redditi, non ha computato alcunché a titolo di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, limitandosi a conteggiare gli alimenti a favore di \_\_\_\_\_, pari a fr. 8'400.-- annui (cfr. doc. 4e; 4m). La parte resistente ha puntualizzato di aver emanato, l'8 febbraio 2011, due nuove decisioni, nelle quali non è stato tenuto conto di alcunché a titolo di indennità di disoccupazione, in quanto, dopo la notifica dei provvedimenti del 2 febbraio 2011 in cui erano state prese in considerazione soltanto le indennità di disoccupazione versate alla moglie, RI 1 l'ha contattata lamentandosi che la cessazione delle prestazioni LADI sarebbe stata considerata in modo insufficiente (cfr. doc. A; VII). Tuttavia la ricorrente nel periodo qui in questione, contrariamente a quanto considerato dalla Cassa nelle decisioni dell'8 febbraio 2011, era ancora al beneficio di indennità di disoccupazione, come emerge in particolare dai conteggi allestiti dalla Cassa Disoccupazione il 1° febbraio 2011 per il mese di gennaio 2011 e il 25 febbraio 2011 per il mese di febbraio 2011 (cfr. doc. 5e; 5f). 2.13. Il Tribunale federale,

con sentenza 9C\_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato. Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato. L'Alta Corte, con giudizio 9C\_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità competente. In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell'assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l'autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre. In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell'assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l'assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l'errore all'amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato. L'Alta Corte, visto l'evidente divario fra il probabile guadagno perso dall'assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve. Al riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006. 2.14. Nel caso concreto il TCA ribadisce, come già esposto sopra, che nel periodo determinante (gennaio - marzo 2011; cfr. doc. 5e; 5f; 8bd), RI 2 era ancora al beneficio di indennità di disoccupazione, contrariamente a quanto considerato dalla Cassa nelle decisioni dell'8 febbraio 2011 (cfr. doc. 4; 4h). Se gli assicurati avessero prestato la debita attenzione alle Tabelle di conteggio degli assegni dell'8 febbraio 2011, non avrebbero potuto non rilevare una differenza di reddito tra quanto effettivamente a loro disposizione e quanto tenuto in considerazione dalla Cassa. Ciò a maggior ragione, da un lato, poiché l'amministrazione, a titolo di indennità di disoccupazione, non ha semplicemente conteggiato un importo inferiore a quello corretto, ma non ha considerato alcunché. D'altro lato perché l'ammontare annuo delle indennità di disoccupazione percepite dall'insorgente, pari a fr. 65'368.-- -- peraltro in quanto tale mai contestato dai ricorrenti -- che l'amministrazione a torto non ha computato nei redditi degli stessi risulta piuttosto rilevante. Vista l'entità dell'importo di reddito erroneamente non conteggiato dalla Cassa, ai ricorrenti non poteva dunque sfuggire che questa circostanza avrebbe avuto delle conseguenze sull'importo degli

assegni spettanti loro. Un'attenta lettura delle Tabelle di calcolo degli assegni dell'8 febbraio 2011 (cfr. doc. 4; 4h) - considerato in particolare che con le precedenti decisioni del 2 febbraio 2011 inviate ai ricorrenti la Cassa, conteggiando rettamente la somma di prestazioni LADI di fr. 65'368.-- annui di cui beneficiava la moglie, aveva attribuito un assegno integrativo di fr. 411.-- al mese (importo ben inferiore alla somma di fr. 1'286.-- accordata quale assegno integrativo con decisione dell'8 febbraio 2011; cfr. doc. 2; 4), mentre aveva negato un assegno di prima infanzia (cfr. doc. 2g) - avrebbe permesso agli assicurati, in primo luogo, di constatare che per i mesi a far tempo dal gennaio 2011 era loro riconosciuto il diritto a un assegno di prima infanzia e loro concesso un assegno integrativo di importo superiore a quello di diritto, in quanto l'amministrazione non aveva computato il reddito da indennità di disoccupazione percepito dalla moglie. In secondo luogo, di rendersi conto ogni mese (da gennaio a marzo 2011) che veniva loro corrisposto un assegno di prima infanzia al quale in realtà non avevano diritto e un assegno integrativo il cui ammontare risultava più elevato di quello effettivamente spettante loro sempre a causa dell'errore della Cassa che non aveva conteggiato alcunché quale reddito da indennità di disoccupazione. Non è di ausilio alcuno agli assicurati l'asserzione ricorsuale di non avere alcuna cognizione dei parametri di calcolo e della normativa relativa alla materia degli assegni di famiglia (cfr. doc. I; V). Infatti, perlomeno per quanto riguarda i redditi conseguiti dai membri dell'unità di riferimento, non è necessario possedere particolari conoscenze nel settore del diritto degli assegni di famiglia e, in particolare, nell'ambito del conteggio specifico delle prestazioni. Ognuno sa quanto percepisce ogni mese da un'attività lavorativa oppure da un'assicurazione sociale a titolo di rendita o di indennità giornaliera, come ad esempio in concreto da indennità di disoccupazione. Di conseguenza nel caso di specie già una semplice lettura delle Tabelle di calcolo dell'8 febbraio 2011 avrebbe permesso di constatare che la Cassa aveva completamente ommesso di tenere conto del reddito da prestazioni LADI di cui era al beneficio la moglie. I ricorrenti dovevano così accorgersi immediatamente dell'errore e segnalarlo all'amministrazione o perlomeno chiedere raggugli in merito. Non avendo proceduto in tale senso, non può essere riconosciuta la loro buona fede, visto anche, e lo si ripete, la rilevante entità del reddito da indennità di disoccupazione percepito da RI 2 e non considerato dalla Cassa (cfr. STCA 39.2012.14 del 20 febbraio 2013; 38.2005.103 del 5 aprile 2006). In tale contesto va peraltro ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'errore dell'amministrazione non rimedia alla mancanza di buona fede del ricorrente (cfr. DLA 2006 N. 29 pag. 312). Infine va sottolineato che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006). Per un caso analogo cfr. STCA 38.2011.14 del 15 febbraio 2012, con cui il TCA ha confermato il diniego del condono dell'obbligo di restituire degli assegni integrativi percepiti indebitamente da un'assicurata a causa dell'estensione dell'attività lavorativa. Questa Corte, da un lato, ha rilevato che all'assicurata, la quale in una lettera alla Cassa, in cui si faceva principalmente accenno alla modifica della composizione del nucleo familiare, aveva indicato che entrambi i coniugi lavoravano e aveva allegato l'istanza di misura di protezione dell'unione coniugale in cui figurava esplicitamente l'importo del suo salario mensile lordo, poteva essere imputata al massimo una negligenza lieve per non avere attirato esplicitamente l'attenzione dell'amministrazione anche sull'aspetto del reddito da lei conseguito. Dall'altro, ha, però, stabilito che la buona fede dell'assicurata andava negata, visto che non aveva informato la Cassa dell'errore circa il computo del reddito. In effetti, visto che un'attenta lettura della Tabella di calcolo AFI le avrebbe permesso di immediatamente constatare che il reddito

computato dalla Cassa era nettamente inferiore (della metà) rispetto a quello conseguito e che quindi l'assegno di cui beneficiava era superiore a quello di diritto, avrebbe dovuto segnalare l'errore all'amministrazione. 2.15. Nello scritto del 5 dicembre 2012 i coniugi RI 1 hanno chiesto il loro interrogatorio, l'audizione del teste \_\_\_\_\_ dello Sportello Laps di \_\_\_\_\_, come pure di un qualsiasi uomo della strada che attesti la sua inadeguatezza a percepire un qualsivoglia errore nei calcoli della Cassa volti a stabilire degli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. V). Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C\_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C\_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C\_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C\_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C\_504/2010 succitata). Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, i ricorrenti non hanno formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma hanno semplicemente chiesto il loro interrogatorio quale ulteriore mezzo di prova (cfr. doc. V). Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C\_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C\_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In simili condizioni, considerato che i documenti già presenti all'inserto, come pure i principi vigenti per quanto concerne il condono della restituzione di prestazioni percepite indebitamente (cfr. consid. 2.5.; 2.7.; 2.13.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le audizioni postulate non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio. Di conseguenza la richiesta degli insorgenti concernente la loro personale audizione, nonché l'audizione di testi deve essere respinta. 2.16. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su reclamo dell'11 ottobre 2012 della Cassa. A titolo abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze degli assicurati deve essere concordata con la Cassa, come del resto evidenziato da quest'ultima nella decisione su reclamo, menzionando ad esempio la possibilità di un pagamento rateale (cfr. doc. A pag. 4). Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.